

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 3

(Beni regionali e inventario)

- 1.** I beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo le disposizioni di legge, con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio marittimo".
- 2.** I beni di cui al comma 1 sono inseriti nell'inventario dei beni demaniali tenuto dalla struttura competente in materia di demanio.
- 3.** Al fine del costante aggiornamento dell'inventario tutti gli atti che comportano modificazione dello stato giuridico dei beni del demanio marittimo regionale sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio.